

*Comune di Artogne*  
*Provincia di Brescia*

Regolamento Comunale  
per la Definizione Agevolata  
dell'Imposta Comunale sugli Immobili  
per i Fabbricati non accatastati  
di cui agli elenchi pubblicati il 29/09/2010

**Approvato delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16 / 03 / 2011**

(pubbl. \_\_\_\_/2011 – esec. \_\_\_\_2011)

## Articolo 1 - Scopo del regolamento

1. Con il presente atto, il Comune di Artogne intende introdurre norme che consentano ai Contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti dell'Ente riferita a specifiche situazioni, avvalendosi di agevolazioni per gli anni pregressi.
2. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione alla definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), esclusivamente per la parte riguardante i fabbricati **"non accatastati"**, **cioè per le unità immobiliari non iscritte al Catasto Fabbricati, di cui al D.L. 3/10/2006 n. 286, art. 2, comma 36, come sostituito dall'art. 1 comma 339 della Legge 27/12/2006 n. 296 ed i cui elenchi sono stati pubblicati a cura dell'Agenzia del Territorio a far data dal 29/09/2010;**
2. Sono escluse dalla presente sanatoria tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'I.C.I.;
3. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di accertamento.
4. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto.
5. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
6. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Sono inclusi nella definizione agevolata tutti i rapporti tributari pendenti, di cui al 1° comma del presente articolo, oggetto di atti impositivi.

## Articolo 3 - Periodi di imposta oggetto della sanatoria

1. Entro il **16/12/2011** sono definibili i periodi d'imposta **fino al 31/12/2010** per i quali non sia ancora decaduto il termine di accertamento da parte del Comune.
2. Nel caso che le infedeli, incomplete o omesse denunce siano state commesse su più annualità la definizione dovrà comprendere tutte le citate annualità.

#### **Articolo 4 - Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili.**

1. I soggetti passivi I.C.I., proprietari ovvero titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sui fabbricati **non accatastati** che costituiscono autonomo oggetto imponibile d'imposta, **specificati all'art. 2 comma 1 del presente**, che non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 relativamente ai suddetti immobili, ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali l'Ente impositore non ha mai notificato gli avvisi di Accertamento previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs n. 504 del 1992 relativamente ai beni oggetto di definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di cui al precedente articolo 3, con il versamento della somme dovute, calcolate come specificato nel successivo articolo 5.

#### **Articolo 5 - Modalità di calcolo delle somme dovute**

1. Le somme dovute a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili, per ogni periodo d'imposta ammesso alla definizione, sono determinate come segue per tutte le unità immobiliari :
  - **L'imposta è interamente dovuta;**
  - **Le sanzioni non sono dovute;**
  - **Gli interessi non sono dovuti;**

#### **Articolo 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

1. Al fine di poter aderire alle presenti disposizioni, il Contribuente deve presentare debita istanza, in carta libera, su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi, con la quale richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi o insufficienti versamenti alle annualità oggetto di condono.
2. La citata modulistica, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal/i contribuente/i, deve contenere i seguenti elementi :
  - generalità del/i Contribuente/i e/o del soggetto che presenta l'istanza in sua vece;
  - domicilio dei suddetti soggetti e luogo a cui far pervenire eventuali comunicazioni;
  - periodi per i quali si chiede la definizione;
  - calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;
  - istanza di rateazione (eventuale);e dovrà essere corredata dai seguenti :
  - a) dichiarazione Definizione Agevolata I.C.I. (su modello predisposto dal Comune)
  - b) copia della ricevuta di avvenuta presentazione all'Agenzia del Territorio del modello DOCFA;
  - c) copia dell'attestazione del versamento effettuato o del versamento della prima rata (in caso di richiesta di rateazione);
3. L'istanza debitamente compilata e completa degli allegati dovrà essere consegnata all'ufficio protocollo entro il termine del **16/12/2011**, mediante consegna a mano o spedita a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale.

4. Qualora l'istanza venga presentata prima del **16/12/2011**, la documentazione da allegare, individuata dalle lettere a) b) e c) del precedente comma 2, dovrà essere comunque presentata entro il **16/12/2011** mediante consegna a mano o spedita a mezzo raccomandata semplice tramite il servizio postale.
5. Nell'ipotesi di trasmissione con il servizio postale, l'istanza e/o i documenti si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, con riferimento al timbro apposto.
6. I versamenti inerenti l'anno d'imposta **2011 e successivi** dovranno essere effettuati alle naturali scadenze previste della normativa vigente e comunque con le modalità e la tempistica ammesse dalla normativa vigente.

#### **Articolo 7 - Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.**

1. La definizione agevolata, subordinata alla regolarizzazione della posizione catastale, da parte del soggetto passivo, mediante la procedura DOC-FA di cui al D.M. 701/1994, si perfeziona con il pagamento della somma dovuta, entro il termine perentorio del **16/12/2011**. In caso di pagamento rateale entro il termine del **16/12/2011** dovrà essere versata la prima rata.
2. Il pagamento della somma dovuta dovrà eseguirsi mediante versamento su bollettino di C/C Postale n. 88609250 intestato a Equitalia Esatri S.p.A. Artogne – Bs - ICI (o con il modello F24) barrando la casella Ravvedimento.
3. Il versamento delle somme dovute, previa istanza, può essere eseguito ratealmente con le seguenti modalità :
  - importi fino a Euro 250,00 versamento in unica soluzione entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza;
  - importi da Euro 251,00 a Euro 750,00 versamento in tre rate bimestrali di uguale importo – la prima rata entro la data di presentazione dell'istanza;
  - importi da Euro 751,00 a Euro 2.000,00 versamento in 5 rate bimestrali di uguale importo – la prima rata entro la data di presentazione dell'istanza;
  - importi da Euro 2001,00 in su versamento in 6 rate bimestrali di uguale importo – la prima rata entro la data di presentazione dell'istanza;
4. L'istanza di rateazione deve essere presentata contestualmente all'istanza di definizione agevolata con allegata l'attestazione del versamento della prima rata. Le rate successive andranno pagate rispettando le seguenti scadenze : 2<sup>a</sup> rata entro 60 giorni dalla prima; 3<sup>a</sup> rata entro 120 dalla prima, 4<sup>a</sup> rata entro 180 gg. dalla prima, 5<sup>a</sup> rata entro 240 gg. dalla prima e la 6<sup>a</sup> rata entro 300 gg. dalla prima.
5. Sulle somme rateizzate dovranno essere applicati gli interessi legali decorrenti dal pagamento della prima rata alla data dell'effettivo pagamento.
6. Le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse a mezzo ruolo coattivo ovvero mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639, con aggravio della sanzione per ritardato versamento.
7. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di pubblicazione del presente regolamento.

#### **Articolo 9 – Verifica della definizione agevolata.**

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con

provvedimento motivato, da notificare all'interessato anche a mezzo di Raccomandata A.R., rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o liquidazione entro i termini di legge. Decorso tale termine, l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.

2. In caso di non accoglimento dell'istanza gli importi versati non vengono rimborsati e si considerano effettuati a titolo definitivo per le annualità non più accertabili, mentre costituiranno acconto, per ciascuna annualità di imposta, per gli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

## **Articolo 10 – Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell'Agenzia del Territorio**

1. Qualora le operazioni di verifica dell'Agenzia del Territorio del Territorio effettuate sul modello Doc-fa presentato comportino l'attribuzione di una rendita o di un classamento diversi da quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle somme eccedenti versate, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.

## **Articolo 11 – Errore scusabile**

1. In caso di errore scusabile, ritenuto tale a insindacabile giudizio dell'ente impositore, commesso nell'effettuazione di un pagamento a titolo di definizione agevolata, la regolarizzazione è considerata perfezionata a condizione che l'interessato versi la differenza e rimuova l'irregolarità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

## **Articolo 12 – Accertamenti**

1. I Contribuenti che non aderiscono alla definizione agevolata daranno oggetto, successivamente, di accertamenti d'Ufficio con applicazione delle sanzioni e degli ininteressi.

## **Articolo 13 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento**

1. **Il presente regolamento**, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'articolo 27 della legge 28.12.2001, n. 448 **entra in vigore alla data del 1/1/2011** ed è pubblicato, mediante avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet e avvisi pubblici.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 289/2002 e dai principi dell'ordinamento Tributario vigenti.
3. Ogni normativa precedentemente emanata dal Comune in contrasto con il presente Regolamento è abrogata dall'entrata in vigore di quest'ultimo.



<b>Pareri previsti dall'articolo n. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000</b>
---

Oggetto : Adozione Nuovo Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata dell'Imposta Comunale sugli Immobili per i Fabbricati non accatastati di cui agli elenchi pubblicati il 29/09/2010

In merito alla proposta della presente deliberazione e relativo Regolamento, per quanto di competenza, vengono espressi i pareri dell'articolo n. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 :

***Visto***

***Si esprime parere favorevole  
sotto il profilo tecnico***

***Visto***

***Si esprime parere favorevole  
sotto il profilo contabile***